

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2141 del 15/04/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA VUOCOLO MAURIZIO CODICE PRATICA N. BO18T0022/23RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2253 del 15/04/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quindici APRILE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO SFALCIO

COMUNI: MEDICINA E MOLINELLA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTI IDICE E QUADERNA

TITOLARE: AZIENDA AGRICOLA VUOCOLO MAURIZIO

CODICE PRATICA N. BO18T0022/23RN

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 126/2021 di rinnovo dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con DGR n. 2363/2016 e 714/2022 sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della LR n. 13/2015;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la DGR 28 Ottobre 2021, n. 1717 recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali;

Vista l'istanza assunta al Prot.n.PG/2023/188626 del 07/11/2023 pratica n. BO18T0022/23RN dell'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio C.F. VCLMRZ63H14A393Z con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8, nella persona del titolare, con cui viene richiesto il rinnovo di concessione di area demaniale ad uso sfalcio e coltivazioni agricole in sponda destra e sinistra dei Torrenti Idice e Quaderna, nell'area censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella e più precisamente:

Torrente Idice:

- tratto in destra idraulica fino alla confluenza col Torrente Quaderna in Comune di Molinella: fg. 143 mappali 1,2,3/p; fg. 144 mappali 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; fg. 146 mappali 1,2,3; fg. 155 mapp.1,2; fg. 150 mapp. 1,2,4;
- tratto in destra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.7 mapp.2; fg.8 mapp. 1,2,3,4,6/p,7/p; fg.9 mapp. 1,2,34,35,36/p,37/p,38/p; fg.10 mapp. 1,2,3,4,5,6; fg.11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;
- tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.1 mapp. 70,69,53/p,52/p,49,133/p; fg.2 mapp.8,26/p,27,28,22,23; fg.3 mapp. 20,43,45,47,49,44,46,48,42,21,25,14/p,16/p,17/p,18/p;

Torrente Quaderna:

- tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice in Comune di Molinella: Fg.156 mapp. 24,25,26,27,28,2,9,10,11; fg.150 mapp. 21,22/p,23,7,6/p;

per una superficie arginale di Ha 40.15.56, una superficie golenale di Ha 30.36.89 e una superficie dei banconi esterni di Ha 1.23.11, rilasciata con determinazione Arpae n.6304 del 03/11/2018 (pratica BO18T0022) con scadenza 31/12/2023;

vista la comunicazione inviata da Vuocolo Maurizio C.F. VCLMRZ63H14A393Z il 04/12/2023 prot.n.PG/2023/205694 in cui dichiara di rinunciare all'uso coltivazioni agricole e dichiara che l'unica attività svolta è lo sfalcio del cotico erboso dell'area arginale e golenale per il mantenimento dell'officiosità idraulica del tratto fluviale interessato;

considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso agricolo di sfalcio argini" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.2 in data 03/01/2024 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette Sic-Zps IT4050022 denominata "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

verificato che l'utilizzo del bene demaniale rientra nell'elenco dei Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) da considerarsi già pre-valutati positivamente in quanto non comportano incidenze negative dirette o indirette nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, previo il rispetto di specifiche Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto (ai sensi della DGR 1191/2007 così come precisato con DGR 1174/2023 - Nuova VINCA);

preso atto della mancata trasmissione da parte del Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 13/12/2023 con prot.PG/2023/211485 che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni del disciplinare tecnico della determinazione ArpaE n.6304 del 03/11/2018 oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

vista la richiesta di Vuocolo Maurizio C.F. VCLMRZ63H14A393Z assunta agli atti col prot.n. PG/2023/211599 del 13/12/2023 di rateizzare l'importo dovuto per i canoni pregressi;

ritenuto di accordare il seguente piano di rateizzazione per il versamento dei canoni pregressi **2019-2022** comprensivo di adeguamento ISTAT e interessi legali per un importo complessivo di € **15.646,57=** ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, maggiorato degli interessi legali annui di cui all'art. 1284 del Codice Civile, fissati al **5,00%** in

ragione d'anno con decorrenza dal 01/07/2024, con D.M. Economia Finanze 13 dicembre 2022:

rata n.	scadenza rata	debito iniziale	quota interessi	quota capitale	debito residuo	totale interessi
1	01/07/2024	€ 15.646,57	€ 391,16	€ 3.767,97	€ 11.878,60	€ 391,16
2	01/01/2025	€ 11.878,60	€ 296,96	€ 3.862,17	€ 8.016,42	€ 688,13
3	01/07/2025	€ 8.016,42	€ 200,41	€ 3.958,73	€ 4.057,70	€ 888,54
4	01/01/2026	€ 4.057,70	€ 101,44	€ 4.057,70	€ 0,00	€ 989,98

importo rata costante di € 4.159,14= salvo adeguamento in caso di variazione dei tassi;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;
- canone 2024 per un importo di € **1.419,76=**;
- del deposito cauzionale per un importo di € 3.653,00= già versato in riferimento alla concessione oggetto di rinnovo (pratica BO18T0022);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 15/04/2024 (assunta agli atti al prot.PG/2024/69327 del 15/04/2024);

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa,

visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare all'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio C.F. VCLMRZ63H14A393Z con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8, nella persona del titolare, il rinnovo di concessione di area demaniale ad uso sfalcio in sponda destra e sinistra dei Torrenti Idice e Quaderna, nell'area

censita al Catasto Terreni dei Comuni di Medicina e Molinella e più precisamente:

Torrente Idice:

- tratto in destra idraulica fino alla confluenza col Torrente Quaderna in Comune di Molinella: fg. 143 mappali 1,2,3/p; fg. 144 mapp.4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; fg. 146 mapp.1,2,3; fg. 155 mapp.1,2; fg. 150 mapp.1,2,4;

- tratto in destra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.7 mapp.2; fg.8 mapp. 1,2,3,4,6/p,7/p; fg.9 mapp.1,2,34,35,36/p,37/p,38/p; fg.10 mapp.1,2,3,4,5,6; fg.11 mapp.1,2,3,4,44,45,46;

-tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.1 mapp. 70,69,53/p,52/p,49,133/p; fg.2 mapp.8,26/p,27,28,22,23; fg.3 mapp. 20, 43, 45, 47, 49, 44, 46, 48, 42, 21, 25, 14/p,16/p,17/p,18/p;

Torrente Quaderna:

- tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice in Comune di Molinella: Fg.156 mapp. 24,25,26,27,28,2,9,10,11; fg.150 mapp. 21,22/p,23,7,6/p,

per un totale di: Ha 72.25.56;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004) e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel disciplinare tecnico della determinazione Arpae n.6304 del 03/11/2018;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'utilizzo della pertinenza idraulica ad uso sfalcio, calcolato

applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 1.419,76= per l'anno 2024**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il Concessionario deve corrispondere i canoni pregressi **2019-2022** comprensivi di adeguamento istat e interessi legali per un importo complessivo di **€ 15.646,57=**, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile calcolati applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii, tramite versamento a favore di "Regione Emilia-Romagna" secondo il piano di rateizzazione indicato in premessa che prevede:

- l'importo rateizzabile di **€ 15.646,57=**, la durata di anni 2, la cadenza delle rate al **01 luglio e al 01 gennaio**, la scadenza della prima rata il 01/07/2024, l'importo costante di ogni rata di **€ 4.159,14=**, comprensivo di quota interessi al saggio legale corrente dello 5,00%, ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile, salvo adeguamento in caso di variazione dei saggi che verrà comunicato annualmente o conguagliato a fine durata della rateizzazione;

7) di dare atto che:

- il mancato versamento di 2 rate nei termini costituisce causa di decadenza dal beneficio, ai sensi dell'art. 45 della Legge Regionale n. 28/2013, con la conseguenza che il residuo ammontare dovrà essere versato in unica soluzione e, in difetto, si procederà alla riscossione coattiva prevista dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009;

- l'interessato potrà saldare anticipatamente in qualsiasi momento il proprio debito residuo, determinato sottraendo dall'importo indicato le somme già corrisposte;

8) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

9) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

10) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

11) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., fissata in € 3.653,00= è già stata versata a garanzia della precedente concessione oggetto di rinnovo (in riferimento al procedimento BO18T0022) a favore di "Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile,

- Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area
Biodiversita',

per gli aspetti di competenza;

15) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta dall'Azienda Agricola Vuocolo Maurizio con sede legale ad Argenta (FE) Via Bastia Ponente n.8 C.F.VCLMRZ63H14A393Z, nella persona del titolare

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrenti Idice e Quaderna

Comuni: Medicina e Molinella (BO)

Pratica: BO18T0022/23RN

Concessione per: pertinenza idraulica ad uso sfalcio arginale e golenale , con ubicazione catastale come di seguito indicata:

Torrente Idice:

- tratto in destra idraulica fino alla confluenza col Torrente Quaderna in Comune di Molinella: fg. 143 mappali 1,2,3p; fg. 144 mappali 4,5,6,7,8,9,10,11,12,39,40,41; fg. 146 mappali 1,2,3; fg. 155 mapp.1,2; fg. 150 mapp. 1,2,4;
- tratto in destra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg.7 mapp.2;fg.8 mapp. 1,2,3,4,6p,7p; fg.9 mapp. 1,2,34,35,36p,37p,38p; fg.10 mapp. 1,2,3,4,5,6; fg. 11 mapp. 1,2,3,4,44,45,46;
- tratto in sinistra idraulica a valle del ponte di S.Antonio in Comune di Medicina: fg. 1 mapp. 70, 69, 53p,52p,49,133p; fg.2 mapp. 8,26p,27,28,22,23; fg.3 mapp. 20, 43, 45, 47, 49, 44, 46, 48, 42, 21, 25,14p,16p,17p,18p;

Torrente Quaderna:

- tratto in sinistra idraulica fino alla confluenza col Torrente Idice in Comune di Molinella: Fg. 156 mapp. 24,25,26,27,28,2,9,10,11; fg.150 mapp.21,22p,23,7,6p;

art. 2
Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza così come modificato dall'Autorizzazione idraulica di cui all'art. 8 del presente disciplinare, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può

essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2029** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario

non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale contenute nell'autorizzazione idraulica

rilasciata con determinazione n. 6304 del 03/11/2018 oggetto di rinnovo (pratica B018T0022);

Art.9

Condizioni d'obbligo nei siti Rete Natura 2000

In relazione alle interferenze della concessione con l'area Sic-Zps IT4050022 denominata "Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella", la cui Autorità VINCA è il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita' della Regione Emilia-Romagna, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni d'obbligo per la specifica tipologia d'intervento, come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023, allegato A - Acque Lotiche, ai sensi della DGR 1174/2023 - Nuova VINCA:

- I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti
- L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prevalutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale
- Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere.
- Sia tecnicamente motivato dall'Autorità idraulica in caso di esigenze di sicurezza idraulica o sia tecnicamente motivato dall'Ente titolare delle funzioni di navigazione interna in caso di mancata visibilità della cartellonistica per la segnaletica delle vie di navigazione.
- Non sia effettuato dal 15 marzo al 15 luglio, qualora l'area (alveo, sponde, golene e casse di espansione o di laminazione) sia ubicata in pianura o in collina (fino a 600 m slm); negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne,

e in montagna (oltre 600 m slm), il taglio della vegetazione arbustiva può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno interessando una sola sponda (taglio a sponde alternate); in alternativa è possibile tagliare la vegetazione su entrambe le sponde a condizione di lasciare una fascia non tagliata di 2 m a partire dal ciglio di sponda a contatto con l'acqua; negli argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne, il taglio può interessare entrambe le sponde.

- Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale si mantenga una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua; qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente si lasci una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

- Non si effettui il diserbo con prodotti chimici o con il pirodiserbo

- In adiacenza di opere e di manufatti idraulici e di infrastrutture viarie lo sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea presente nelle sponde e nelle golene può essere effettuato per una fascia di 50 m a monte e a valle su entrambe le sponde, per motivi di sicurezza idraulica. L'intervento di sfalcio/trinciatura della vegetazione erbacea e del canneto può essere effettuato anche più volte all'anno.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.